REGOLAMENTO (CEE) N. 556/74 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [3], la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco A del presente regolamento, che la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1974, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1974 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli applicati in generale dai nuovi Stati membri nei confronti dei paesi terzi in base alle disposizioni dell'atto di adesione; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti occorre prevedere che vengano loro applicati dazi doganali ridotti secondo modalità fondate sul principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento; che, per concedere a Malta il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime preferenziale, è altresì opportuno applicare i dazi indicati nell'allegato A in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 31 dicembre 1974, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, Irlanda e Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistente tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi ottenuti riducendo il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo e la tariffa doganale comune, del 20 % per i prodotti menzionati nell'allegato B e del 40 % per gli altri prodotti dell'allegato A.

Tuttavia, i dazi indicati nell'allegato A, si applicano quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Tuttavia, la regola secondo cui la condizione della trasformazione sufficiente non è richiesta per prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria, non è applicabile a quei prodotti che formano oggetto, a Malta, di semplici lavorazioni o di trasformazioni insufficienti elencate nei punti da 1 a 6 dell'elenco A allegato al protocollo dell'accordo suddetto.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Le sospensioni dei dazi doganali previste dal presente regolamento sono introdotte per il 1974.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	b) altre	esenzione
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie :	
	B. altri	esenzione
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altri :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	12 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :	
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	18 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	18 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	E. Crauti	16 %
	ex F. Capperi	16 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	25 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	25 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli	12 %
	ex 3. di altri agrumi :	
	aa) con zuccheri addizionati	14 %
	bb) altri	15 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche :	
	aa) con zuccheri addizionati	17 %
	bb) altri	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi o di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 % + (P)
	bb) altri	12 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %, escluse pesche e albicocche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, escluse pesche e albicocche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati, escluse pesche e albicocche . . .	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	II. Lieviti di panificazione :	
	a) secchi	7 % + em
	b) altri	7 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali il divario tra i dazi più bassi applicati il 1º gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo, dalla Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e i dazi della tariffa doganale comune deve essere ridotto del 20 % in virtù dell'articolo 1

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.02 (a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
	B. altri :
	III. non nominate :
	b) altre :
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :
	E. Crauti
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :
	III. altri :
	ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	b) di un valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	ex 2. altri :
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :
	II. altri :
	a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e di pomeli
	ex 3. di altri agrumi :
	aa) con zuccheri addizionati
	bb) altri
	ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche :
	aa) con zuccheri addizionati
	bb) altri

(a) Questa voce è soppressa dal presente allegato a decorrere dal 1º aprile 1974.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(seguito)*	7. Miscugli : ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche : 11. con zuccheri addizionati 22. non nominati b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto : 2. di pompelmi o di pomeli : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri 4. di altri agrumi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % cc) senza zuccheri addizionati 7. di altre frutta e ortaggi : ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %, escluse pesche e albicocche ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, escluse pesche e albicocche ex cc) senza zuccheri addizionati, escluse pesche e albicocche 8. Miscugli : ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 33. senza zuccheri addizionati